



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2021

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Art. 3 – Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 4 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 – Divieti di installazione ed effettuazione pubblicità
- Art. 6 – Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato
- Art. 7 – Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato
- Art. 8 – Domanda, autorizzazioni e convenzioni
- Art. 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 10 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 11 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 12 – Anticipata rimozione
- Art. 13 – Divieti e limitazioni
- Art. 14 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Art. 15 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

CAPO III – APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- Art. 16 – Presupposto del canone
- Art. 17 – Soggetto passivo
- Art. 18 – Modalità di applicazione del canone
- Art. 19 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 20 – Riduzioni del canone
- Art. 21 – Esenzioni dal canone
- Art. 22 – Definizione di insegna d'esercizio
- Art. 23 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 24 – Mezzi pubblicitari vari
- Art. 25 – Dichiarazione e comunicazioni
- Art. 26 – Pagamento del canone
- Art. 27 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 28 – Accertamento e sanzioni
- Art. 29 – Affidamento del servizio
- Art. 30 – Funzionario responsabile

CAPO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 31 – Tipologia degli impianti delle affissioni
- Art. 32 – Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 33 – Impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 34 – Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 35 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 36 – Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 37 – Riduzione del diritto
- Art. 38 – Esenzioni dal diritto
- Art. 39 – Pagamento del diritto
- Art. 40 – Norma di rinvio

CAPO V – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 41 – Tipologie di occupazioni
- Art. 42 – Occupazioni abusive
- Art. 43 – Domanda di occupazione
- Art. 44 – Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Art. 45 – Obblighi del concessionario
- Art. 46 – Durata dell'occupazione
- Art. 47 – Titolarità della concessione o autorizzazione
- Art. 48 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Art. 49 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 50 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

CAPO VI – APPLICAZIONE DEL CANONE SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 51 – Presupposto del canone
- Art. 52 – Soggetto passivo
- Art. 53 – Modalità di applicazione del canone
- Art. 54 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 55 – Classificazione delle strade
- Art. 56 – Passi carrabili
- Art. 57 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
- Art. 58 – Riduzioni del canone
- Art. 59 – Esenzioni dal canone
- Art. 60 – Pagamento del canone
- Art. 61 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 62 – Accertamento e sanzioni
- Art. 63 – Affidamento del servizio
- Art. 64 – Funzionario responsabile

CAPO VII – CANONE MERCATALE

- Art. 65 – Disposizioni generali
- Art. 66 – Domanda di occupazione
- Art. 67 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 68 – Classificazione delle strade
- Art. 69 – Criteri di determinazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Art. 70 – Occupazioni abusive
- Art. 71 – Soggetto passivo
- Art. 72 – Riduzioni del canone
- Art. 73 – Esenzioni dal canone
- Art. 74 – Pagamento del canone
- Art. 75 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 76 – Accertamento e sanzioni
- Art. 77 – Affidamento del servizio
- Art. 78 – Funzionario responsabile

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 79 – Norma di rinvio
- Art. 80 – Entrata in vigore

Allegato A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, istituisce e disciplina il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone mercatale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 816 a 845 della Legge 27/12/2019 n. 160, in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'effettuazione delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni suolo pubblico, le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni, nonché il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

ART. 2 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
 - b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI
3. Con riferimento al comma 1 lett. a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
 - a) INSEGNE DI ESERCIZIO: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'art. 49 del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive variazioni.
 - b) PREINSEGNE: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'art. 48, comma 3, del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 51, comma 13, del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive variazioni.
 - c) CARTELLI PUBBLICITARI: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'art. 49 del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - d) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI: si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'art. 51,

comma 10, del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive modificazioni.

- e) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'art. 51, comma 9, del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
 - f) IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE: all'esterno del centro abitato il periodo di variabilità degli impianti a messaggio variabile è stabilito dall'art. 51, comma 11, del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive variazioni.
 - g) PUBBLICITA' SUI VEICOLI: la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art. 57 del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive variazioni.
 - h) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO: si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
 - i) PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO: la pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'art. 52 del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - j) IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA: si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
4. La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada e dagli articoli dal 47 al 59 del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'art. 50 del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive modificazioni. Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o

illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

3. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati in conformità al vigente Piano comunale degli Interventi (art. 7 del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale e successive modificazioni).
5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

ART. 5 – DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE PUBBLICITA'

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con DPR 16/12/1992 n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive modificazioni.
5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, o del Responsabile Area Tecnica, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica. Nelle zone consentite, la pubblicità fonica è

ammessa dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 20,00 dei giorni feriali, previa autorizzazione.

7. In fregio alle piste ciclabili non è consentita l'installazione di cartelli ed insegne pubblicitarie su suolo pubblico, comprese le proiezioni parziali del cartello installato su suolo privato che vanno a ricadere sul sovrasuolo pubblico.

ART. 6 – COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1. Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
2. La dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6, e per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente per il centro storico.
3. Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del DPR 16/12/1992 n. 495. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dall'articolo precedente.
4. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:
 - a) 50 metri, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 metri, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 metri dagli imbocchi delle gallerie.
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'art. 51 del DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive variazioni.
6. Sono previste le seguenti deroghe:
 - a) Le norme di cui al comma 4 e quella di cui al comma 3 lettera c) dell'art. 51 del DPR 16/12/1992 n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza ai fabbricati esistenti, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Nuovo codice della strada.
 - b) Le distanze indicate al comma 4, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati.

ART. 7 – COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive variazioni.
2. Le dimensioni di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 48 del DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
3. Ogni forma di pubblicità dovrà rispettare tutte le altre norme del Codice della Strada.

ART. 8 – DOMANDA, AUTORIZZAZIONI E CONVENZIONI

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione/ concessione/ nulla osta dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. La richiesta di installazione, trasferimento, modifica ovvero comunicazione di subingresso o cessazione nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari, deve essere presentata dall'interessato secondo le modalità indicate dall'Ente sul portale telematico comunale/ sito istituzionale.
3. E' fatta salva la possibilità di stipulare apposite convenzioni con Ditte ed Enti per la cura, manutenzione e sistemazione delle aree pubbliche a verde, disciplinanti anche le forme di pubblicità consentite sulle stesse, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e visibilità stradale.

ART. 9 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del DPR 16/12/1992 n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive variazioni.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'Ufficio Tecnico comunale, allegando:
 - a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;

- d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autoattestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia dello stesso.
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone unico patrimoniale.
 5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 5 (luoghi soggetti a vincoli storici, paesaggistici, beni ambientali, ecc.). Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in 60 giorni.
 6. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, ed è rinnovabile, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

ART. 11 – REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento

motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato avvio, entro 90 gg dall'autorizzazione, della forma di pubblicità richiesta;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 12 – ANTICIPATA RIMOZIONE

1. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso, indennità o interesse.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ART. 13 – DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale od altro Ufficio competente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. L'abbandono ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta o fuori dalle cassette postali private, e qualunque altra forma di volantinaggio che possa comportare imbrattamento di strade, auto od edifici, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

ART. 14 – PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

ART. 15 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

CAPO III – APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ART. 16 – PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 17 – SOGGETTO PASSIVO

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 18 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, valido anche nel caso di vetrofanie.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 19 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge n. 190/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera comunale di approvazione delle tariffe.
2. La tariffa giornaliera è prevista nel caso la diffusione di messaggi pubblicitari abbia durata inferiore all'anno solare; la tariffa annua è prevista nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 20 – RIDUZIONI DEL CANONE

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni del comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere stabilite ulteriori riduzioni del canone, fino all'azzeramento completo e nei limiti consentiti dagli equilibri di bilancio, per categorie di soggetti colpiti da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

ART. 21 – ESENZIONI DAL CANONE

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e

non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione/ collaborazione del Comune;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; risulta invece soggetta al canone la pubblicità esposta per la visibilità dall'esterno degli impianti sportivi;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

ART. 22 – DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

ART. 23 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ART. 24 – MEZZI PUBBLICITARI VARI

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua interni o limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 100 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 100 punti percentuali.

ART. 25 – DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONI

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante o il cessionario sono tenuti a comunicare le variazioni di titolarità, anche se non interviene alcuna modifica dei mezzi pubblicitari autorizzati.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 26 – PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone relativo a mezzi pubblicitari di durata inferiore all'anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione, ovvero prima dell'inizio della diffusione pubblicitaria, qualora non sia prevista autorizzazione.
2. Il pagamento del canone annuale relativo a mezzi pubblicitari di durata superiore all'anno deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Per l'anno 2021 il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2021.
3. Il canone annuale deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate quadrimestrali aventi scadenza 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro annuali.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 27 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale.
3. Non spetta alcun rimborso per somme inferiori a 12,00 Euro annui, esclusi interessi.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

ART. 28 – ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 190/2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate comunali.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura legale.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio degli stessi, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

ART. 29 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, può essere affidata in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la

gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e la riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

ART. 30 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 31 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Comune, all'interno del Piano generale degli impianti pubblicitari qualora adottato.

ART. 32 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Sanguinetto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il Comune può affidare a terzi lo svolgimento di tale servizio, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, congiuntamente o disgiuntamente all'affidamento della gestione del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale di cui al presente Regolamento.

ART. 33 – IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 100, proporzionata al numero di abitanti del Comune ed in considerazione delle attuali esigenze di necessità (mq. 24 per ogni 1000 abitanti).
2. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - standardi porta manifesti;
 - posters per l'affissione di manifesti;
 - tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

- da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
3. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la visione e percezione del messaggio pubblicitario dagli spazi pubblici, per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
 4. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 5 del presente regolamento.
 5. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e del DPR 16/12/1992 n. 495.
 6. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

ART. 34 – MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o la Ditta che svolge il servizio, ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune, o la Ditta che svolge il servizio, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 35 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

ART. 36 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

ART. 37 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

ART. 38 – ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Sanguinetto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti e simili relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione/ collaborazione del Comune;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 39 – PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato al Comune contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità stabilite nell'art. 2-bis, del DL n. 193/2016, ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente e comunicati sul sito internet istituzionale del Comune.

ART. 40 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui ai Capi precedenti, per quanto compatibili.

CAPO V – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 41 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico può riguardare:

- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) ponteggi, steccati e simili;
 - f) cartelli pubblicitari e simili;
 - g) aree per spettacoli viaggianti;
 - h) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - i) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - j) tende, tendoni ecc.;
 - k) altre occupazioni non previste ai punti precedenti, con esclusione di quelle specificatamente previste al Capo VII del presente Regolamento.
4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
 5. Sono consentite e non soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.
 6. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
 7. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee ed il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, ecc.

ART. 42 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

ART. 43 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Tecnico comunale domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Inoltre, qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio.
7. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in caso di emergenza o di obiettiva necessità o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato,

oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio Tecnico comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

ART. 44 – RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale il rilascio degli atti di autorizzazione. o concessione suolo pubblico, con esclusione di quelli inerenti al canone mercatale.
2. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
3. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.
4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
5. La competente Autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta dall'Ente per la valutazione della domanda.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in 15 giorni antecedenti la data per cui si chiede l'occupazione.
7. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dei lavori.
8. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
9. Il rilascio della concessione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. A tale scopo, l'Ufficio competente al rilascio provvede a trasmettere copia dello stesso anche all'Ufficio preposto alla riscossione del canone.

ART. 45 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese sostenute per il ripristino dello stato preesistente;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

ART. 46 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Le autorizzazioni per occupazioni temporanee sono rilasciate per il tempo e durata indicati nel medesimo atto di autorizzazione.

ART. 47 – TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 45, comma 2 (subentrante per cessione di azienda).
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

ART. 48 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'art. 45, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

ART. 49 – MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART. 50 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

CAPO VI – APPLICAZIONE DEL CANONE SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 51 – PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Capo III del presente Regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente Capo VI.

ART. 52 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 53 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti occupanti.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate:
 - in ragione del 50 per cento sino a 100 mq;
 - del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;

- del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
- 6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
- 7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Solo per l'anno 2021 il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021.

ART. 54 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge n. 190/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera comunale di approvazione delle tariffe.
2. La tariffa giornaliera è prevista nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare; la tariffa annua è prevista nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni oltre l'anno sono computate per intero.
3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20 (fascia diurna);
 - dalle ore 20 alle ore 7 (fascia notturna).

5. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
6. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

ART. 55 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:
 - 1^a categoria: centro abitato e zone limitrofe;
 - 2^a categoria: sobborghi e zone periferiche.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento, per l'intera occupazione, alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria (centro abitato e zone limitrofe) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria (sobborghi e zone periferiche) è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

ART. 56 – PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non sono soggetti a rilascio di concessione od autorizzazione i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Gli accessi e passi carrabili si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.
2. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
3. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza

al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

**ART. 57 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA
MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Le presenti disposizioni si applicano in caso di occupazione di suolo pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti tale suolo pubblico. Non si applicano in caso di installazione di impianti sul suolo appartenente al patrimonio disponibile del Comune, che possono essere concessi dal Comune a titolo di affitto od altro diritto di godimento, con le modalità e limiti previsti per legge.
7. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

ART. 58 – RIDUZIONI DEL CANONE

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
4. Le agevolazioni del comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere stabilite ulteriori riduzioni del canone, fino all'azzeramento completo e nei limiti consentiti dagli equilibri di bilancio, per categorie di soggetti colpiti da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

ART. 59 – ESENZIONI DAL CANONE

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni per iniziative svolte con il patrocinio o la collaborazione del Comune;
- i) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o religiose da partiti, enti od associazioni senza scopo di lucro;
- j) le occupazioni per propaganda elettorale durante il periodo dei comizi elettorali, di misura non superiore a 10 metri quadrati;
- k) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- l) i passi carrabili;
- m) le vasche biologiche;
- n) le tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- o) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- p) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- q) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- r) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- s) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- v) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;
- w) le occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
- x) le occupazioni per attività di manutenzione del verde;
- y) le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, mezzi, ecc.
- z) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

ART. 60 – PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere pagato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni dal rilascio della stessa.

2. Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto annualmente. Il pagamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il pagamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per l'anno 2021 il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2021. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, e successivamente per l'intero anno, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità stabilite nell'art. 2-bis, del DL n. 193/2016, ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente e comunicati sul sito internet istituzionale del Comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate quadrimestrali aventi scadenza 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro annuali.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 61 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.
3. Non spetta alcun rimborso per somme inferiori a 12,00 Euro annui, esclusi interessi.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

ART. 62 – ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 190/2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate comunali.
2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura legale.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

ART. 63 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, può essere affidata in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e la riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

ART. 64 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO VII – CANONE MERCATALE

ART. 65 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di

strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.

2. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi, soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

ART. 66 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche e Mercati, e successive modificazioni e variazioni, nonché dalle norme legislative e regionali vigenti in materia.
2. Il rilascio della concessione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. A tale scopo, l'Ufficio competente al rilascio provvede a trasmettere copia dello stesso anche all'Ufficio preposto alla riscossione del canone.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi, relativi al canone di cui al presente regolamento, al previgente prelievo TOSAP ed alla TARI per l'attività o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

ART. 67 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 841 e 842, della Legge n. 190/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera comunale di approvazione delle tariffe.
2. La tariffa giornaliera è prevista nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare; la tariffa annua è prevista nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni oltre l'anno sono computate per intero. La tariffa oraria è prevista nei casi in cui l'occupazione duri meno di 9 ore ed è applicata considerando le ore effettive di occupazione.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
4. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
5. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

6. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

ART. 68 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie:
 - 1^a categoria: centro abitato e zone limitrofe;
 - 2^a categoria: sobborghi e zone periferiche.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento, per l'intera occupazione, alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria (centro abitato e zone limitrofe) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria (sobborghi e zone periferiche) è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

ART. 69 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147/2013.

ART. 70 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

ART. 71 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Per i posteggi dei mercati periodici tematici, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

ART. 72 – RIDUZIONI DEL CANONE

1. La tariffa standard è ridotta del 40% per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.
2. Con deliberazione della Giunta comunale, può altresì essere prevista una riduzione del 50% del canone per i posteggi individuati in aree oggetto di lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere stabilite ulteriori riduzioni del canone, fino all'azzeramento completo e nei limiti consentiti dagli equilibri di bilancio, per categorie di soggetti colpiti da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

ART. 73 – ESENZIONI DAL CANONE

1. Sono esenti dal canone:
 - le occupazioni per iniziative svolte con il patrocinio o la collaborazione del Comune;
 - le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o religiose da partiti, enti od associazioni senza scopo di lucro;
 - le occupazioni per propaganda elettorale durante il periodo dei comizi elettorali, di misura non superiore a 10 metri quadrati;

- le occupazioni effettuate dagli enti non commerciali del terzo settore di cui all'art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 117/2017;
- le occupazioni di commercio itinerante quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Nuovo codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.

ART. 74 – PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere pagato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni dal rilascio della stessa.
2. Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto annualmente. Il pagamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il pagamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per l'anno 2021 il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2021. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, e successivamente per l'intero anno, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità stabilite nell'art. 2-bis, del DL n. 193/2016, ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente e comunicati sul sito internet istituzionale del Comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate quadrimestrali aventi scadenza 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro annuali.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 75 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.
3. Non spetta alcun rimborso per somme inferiori a 12,00 Euro annui, esclusi interessi.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

ART. 76 – ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 190/2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate comunali.
2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura legale.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

ART. 77 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, può essere affidata in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e la riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

ART. 78 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 79 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone mercatale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 816 a 845 della Legge 27/12/2019 n. 160, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Sono altresì applicabili le disposizioni contenute negli altri regolamenti comunali, in particolare il Regolamento generale delle entrate, per quanto compatibili.

ART. 80 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno 2021.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 29/06/1994 e successive modificazioni ed il Regolamento per le occupazioni spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 01/06/1994 e successive modificazioni.
3. A norma dell'art. 1, comma 847, della Legge 160/2019, dal 01/01/2021 è soppressa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al Capo I-II del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.
4. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari riguardanti l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e la Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, così come definite dai suddetti Regolamenti e dalla normativa che risultava in vigore fino all'anno 2020, per lo svolgimento dell'attività di accertamento di tali tributi relativi alle annualità pregresse.
5. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/ concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/ concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/ concessione.

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 14 del 28/04/2021

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
I^A CATEGORIA – CENTRO ABITATO E ZONE LIMITROFE**

N	Denominazione spazio/ area	N	Denominazione spazio/ area
1	Via G. Accordi	33	Via G. Puccini
2	Via Dante Alighieri	34	Piazza I° Maggio
3	Via degli Alpini	35	Via I° Maggio
4	Via dell'Aviere	36	Viale Rimembranza
5	Via G. Betti	37	Via Roma
6	Via G. Caravà	38	Via G. Rossini
7	C.so Cesare Battisti	39	Via G. Sinopoli
8	Via del Bersagliere	40	Via Trieste
9	Via Gino Biasi	41	Via Trifoglio
10	Via Boschetti	42	Via XXV Aprile
11	Via Cà de' Micheli fino al n. civico 24 lato Destro e fino al n. civico 13 lato Sinistro	43	Via G. Verdi
12	Vicolo Capo di Sotto	44	Via A. Vespucci
13	Via Gen. C.A. Dalla Chiesa	45	Piazza della Vittoria
14	Via A. Diaz	46	Via L. Zaffani
15	Via Dietro Castello	47	Via G. Zinetti
16	Piazza del Donatore	48	Via Borghetto
17	Via V. Dolfini	49	Vicolo Cadorna
18	Via Dossi	50	Via Capitello
19	Piazza Duomo	51	Via Faval
20	C.so Vittorio Emanuele II°	52	Vicolo Giglio
21	P.za Vittorio Emanuele II°	53	Via del Lavoro
22	Via Fabio Filzi fino al n. civico 96 lato Destro e tutto il lato Sinistro	54	Vicolo Rosa
23	Via Giovanni XXIII	55	Via San Giuseppe
24	Via dell'Industria	56	Via San Marco
25	Via Interno Castello	57	Vicolo Tevere
26	Via Masaglie	58	Via Venera
27	Via P. Mascagni	59	Via Belgio
28	Via G. Mazzini	60	Via Francia
29	Via S. Meritani	61	Via Germania
30	Piazza Nascimbeni	62	Via Europa
31	Viale Piave	63	Via Portogallo
32	Via Pistore fino al n. civico 32 lato Destro e fino al n. civico 7 lato Sinistro	64	Via Spagna
<p align="center">NOTA: La presente tabella potrà essere aggiornata d'ufficio con eventuali nuove vie istituite e limitrofe alle medesime zone</p>			

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 14 del 28/04/2021

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
II^ CATEGORIA – SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE**

N	Denominazione spazio/ area
1	Via Bonzanini
2	Via Cà de' Micheli dal n. civico 26 in poi lato Destro e dal n. civico 15 in poi lato Sinistro
3	Via Campaiaro
4	Via Fabio Filzi solo lato Destro dal n. civico 98 in poi
5	Via Forca
6	Via Marchiorina
7	Via Pistore dal n. civico 34 in poi lato Destro e dal n. civico 9 in poi lato Sinistro
8	Via Rangona
9	Via Spolvarine
10	Via Tavanara
NOTA: La presente tabella potrà essere aggiornata d'ufficio con eventuali nuove vie istituite e limitrofe alle medesime zone	